


**COMUNE DI SERSALE**  
(Prov. di Catanzaro)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**

( Approvato con atto di C.C. n. 50 del 28.09.95)

( **Modificato con atto di C.C. n. 3 del 06.02.2002**)

( **Modificato con atto di C.C. n. 4 del 30.03.2005**)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA DI SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

( Approvato con atto di C.C. n. 50 del 28.09.95)

( Modificato con atto di C.C. n. 3 del 06.02.2002)

( Modificato con atto di C.C. n. 4 del 30.03.2005)

<a href="#"><u>Art 1</u></a>	Istituzione della tassa
<a href="#"><u>Art 2</u></a>	Servizio di nettezza urbana
<a href="#"><u>Art3</u></a>	Contenuto del regolamento
<a href="#"><u>Art 4</u></a>	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
<a href="#"><u>Art 5</u></a>	Esclusioni dalla tassa
<a href="#"><u>Art 6</u></a>	Commisurazione della tassa
<a href="#"><u>Art 7</u></a>	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
<a href="#"><u>Art 8</u></a>	Parti comuni del condominio
<a href="#"><b><u>Art 9</u></b></a>	<b>Classi di contribuzione</b>
<a href="#"><u>Art 10</u></a>	Esenzioni
<a href="#"><b><u>Art 11</u></b></a>	<b>Riduzioni</b>
<a href="#"><u>Art 12</u></a>	Tassa giornaliera di smaltimento
<a href="#"><b><u>Art 13</u></b></a>	<b>Denunce</b>
<a href="#"><u>Art 14</u></a>	Decorrenza della tassa
<a href="#"><b><u>Art 15</u></b></a>	<b>Mezzi di controllo</b>
<a href="#"><u>Art 16</u></a>	Sanzioni
<a href="#"><u>Art 17</u></a>	collaborazione con altri uffici
<a href="#"><b><u>Art 18</u></b></a>	<b>Pagamento, accertamento riscossione e contenzioso</b>
<a href="#"><u>Art 19</u></a>	Abrogazioni
<a href="#"><u>Art 20</u></a>	Disposizioni finali e transitorie
<a href="#"><u>Art 21</u></a>	Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 3**

### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## **Art. 4**

### **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

## **Art. 5 Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## **Art. 6**

### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **Art. 7**

### **Applicazione della tassa in funzione**

dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa dovuta:
  - a) in misura pari al **100 %** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera **500.mt.**
  - c) in misura pari al **30 %** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita oltre **501.mt.**
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **40.%** della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## **Art. 8**

### **Parti comuni del condominio**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del .10.% agli alloggi siti in edifici sino a	3	condomini
aumento del .6.% agli alloggi siti in edifici sino a	5	condomini
aumento del .6% agli alloggi siti in edifici oltre i	5	condomini

## Art. 9

### Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSI e CATEGORIE	Categoria	Sottocategoria	Art	lps	lqs	Mq	
Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, Scuole pubbliche e private, palestre autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine	A						
<b>Scuole Pubbliche/Private di vario ordine e grado</b>	-50%	3 5	A1	5	0	1	<b>3.366</b>
<b>Associazione, patronati, sedi politiche, archivi/biblioteche</b>		3 0	A2	4	1	1	<b>1.183</b>
aree ricreative turistiche, campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.	B						
<b>Locali posti fuori zona, (oltre i 700 m dal più vicino contenitore)-70%</b>		4 0	B1	2	1	2	<b>479</b>
		4 4	F3	2	1	2	
Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari collettività o convivenze	C						
<b>Abitazioni e loro pertinenze</b>		1 0	C1	##		1	<b>113.799</b>
<b>Abitazione a disposizione o unico occupante Art 66 c. 3</b>	-30%	1 1	C1a	##		1	<b>30.618</b>
<b>Soggetti Handicaps (art.11 Regol Comunale)</b>	-50%	1 2	C1	25			<b>2.574</b>
<b>autorimesse ad uso privato o magazzini</b>		2 0	C2	##			<b>4.333</b>
<b>Autorimesse a disposizione o unico occupante Art 66 c. 3</b>	-30%	2 1	C2a	##		1	<b>7.315</b>
<b>Soggetti Handicaps (art.11 Regol Comunale)</b>	-50%	2 2	C2	1			<b>522</b>
Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali da quelle di cui alle lettere b) c) f) circoli sportivi e ricreativi.	D						
<b>Studi medici professionali, Uffici, Banche, farmacie depositi /Esposizioni Cat d -50%</b>		5 0	D1	46	1	2	<b>3.721</b>
	-50%	2	E2				
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale di commercio al dettaglio di bene NON deperibili	E						
<b>Negozi beni durevoli, attività artigianali, agenzie panifici, latticini</b>		6 0	E1	96	1	2	<b>5.990</b>
<b>Officine, falegnamerie, fabbri, vetrerie, lavaggi e simili</b>	-50%	6 2	E2	31	1	2	<b>4.268</b>
<b>depositi ad uso degli esercizi di cui alla lettera F1e E1</b>	-50%	6 3	E3	7	1	2	<b>628</b>
<b>depositi /Esposizioni Cat E -50%</b>	-50%	6 1	E4	1			<b>16</b>
<b>Aree Scop Operative Cat 6 -50%</b>	-50%	6 1	E4	1			<b>300</b>
Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili	F						
<b>pubblici esercizi (bar, rist, trat., alim., market, ortofrutta compl. Com.li ingrosso</b>		7 0	F1	43	3	1	<b>2.802</b>
<b>depositi ad uso degli esercizi di cui alla lettera F1e E1</b>	-50%	7 3	F2	14	1	2	<b>714</b>
<b>Locali posti fuori zona, (oltre i 700 m dal più vicino contenitore)</b>	-70%	7 4	F3	2	3	1	<b>1.562</b>

## **Art. 10**

### **Esenzioni (\*)**

1. 1.Sono esenti dalla tassa:
2. (\*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:
3. 2.Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
4. 3.Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 11**

### **Riduzioni**

1. Le aree scoperte operative, depositi ed esposizioni che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali commerciali assoggettabili a tassa sono computate nel limite del: **50%.**
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante, riduzione del: **30%;**
  - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del **30 %;**
  - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, riduzione del : **30.%;**
  - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: **30%**
  - e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993, riduzione del: **10.%;**
  - f) Erogazione di agevolazione (art. 67, del D.L. 507/93) per l'intervento di sostegno secondo la situazione economica di famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa, alla presenza nel nucleo familiare di un disabile con invalidità NON inferiore al 75% e L. 104/1992 il limite per la prestazione è fissato in **€5000,00** annui lordi del nucleo familiare. La riduzione sulla TARSU interessa soltanto la categoria di abitazione principale (attuale C1) nella quale risiede il nucleo familiare. Sono escluse le eventuali seconde case e le pertinenze, riduzione del: **50%**
  - g) Le riduzioni di cui alla lettera f) , saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a tal fine farà fede l'attestazione ISEE di cui al DL.gs 109/98.
  - h) Le riduzione di cui al presente articolo 11, NON sono cumulabili, si utilizzerà la riduzione più favorevole al contribuente

## **Art. 12**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del: **50.%**.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste dai DL.gs 471-472-473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 13**

### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a. l'indicazione del codice fiscale;
  - b. cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, gli estremi catastali dell'unità immobiliare (art 1 comma 340 Finanziaria 2005-L.n.311/04);
  - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f. la provenienza;
  - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## **Art. 14**

### **Decorrenza della tassa**

1. 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

## **Art. 15**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui all'art. 70 comma 3 (come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 340 della L. 311\_2004) o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Per attuazione comma 1 L'ufficio comunale avvia le procedure previste dall'art 1 comma 340 della legge 311/2004 (finanziaria) \*

*\* Il comma 340 modifica il comma 3 dell'articolo 70 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina la procedura di presentazione delle denunce in materia di TARSU, aggiungendo dei periodi in base ai quali a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.*

*In relazione agli immobili che sono già stati denunciati, i comuni provvedono a modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

*La procedura individuata nella legge finanziaria scatta nel caso in cui mancano, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale. In tal caso i soggetti privati intestatari catastali, hanno l'obbligo, su richiesta del comune, di presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 - la cosiddetta procedura DOCFA*

## **Art. 16**

### **Sanzioni**

1. Per le seguenti infrazioni :
  - a. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b. denuncia di variazione o originaria risultante infedele;
  - c. omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;

- d. mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, c. 4, del D.Lgs 507/93 pena pecuniaria da €25,00 a €50,00 da determinare in base alla gravità dell'infrazione. Trovano applicazione l'articolo 76 del D.Lgs 507/93
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del DPR 915/82, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto. trovano applicazione le norme previste dallo Statuto del Contribuente L. 212 del 27.07.2000
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 ( art. 7bis del D.L.gs. 267/2000)

#### **Art. 17**

##### **collaborazione con altri uffici**

Per assicurare un efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

- A. Ufficio tributi:
  - a.1 Dovrà assicurare la conservazione delle denunce originarie o di variazione o qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa in apposita cartella " contribuente";
  - b.1 La cartella del "contribuente" di cui al punto precedente dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata in ordine alfabetico , in apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le " cartelle" per le quali debbono essere apportate delle variazioni al ruolo;
- B. Ufficio Tecnico :
  - b.1 dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione e trasmettere tutti i dati relativi ai fabbricati.
- C. Ufficio di Polizia Municipale:
  - c) dovrà assicurare gli adempimenti di cui al precedente punto B) in occasione del rilascio di nuova autorizzazione o licenza e dovrà effettuare tutti gli accertamenti relativi o quelli disposti dall'ufficio Tributi;
- D. Ufficio Anagrafe dovrà assicurare la trasmissione dei dati relativi all'immigrazione/emigrazione con cadenza trimestrale:
- E. L'ufficio Commercio dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di ogni rilascio di autorizzazione o modifica
  - e.1 Tutti gli Uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del segretario comunale, dovranno assicurare, per quanto di loro spettanza, il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti.

#### **Art. 18**

##### **Pagamento, Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. l'Ente predispose il ruolo, lo rende esecutivo, invia un 1° avviso bonario e successivo avviso notificato al contribuente che provvederà al pagamento, entro i tempi indicati, il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato dall'Ente nell'avviso di pagamento. Per i mancati pagamenti, trovano applicazione le norme previste dai DLgs 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni o integrazioni
2. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
3. La riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.L.gs 446/97, avviene mediante ruolo affidato al concessionario del servizio per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R n. 62/73, come modificato ed integrato dal D.L.gs n. 46/99 e successive modificazioni.

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

#### **Art. 20**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 21**

**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento decorrono dal 1° Gennaio 2005